



ORDINANZA n. 3003/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA RAVINAGLIO SUD DAL CIVICO N. 8 AL N. 13 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 DEL 04/03/2023 E DEL 01/04/2023 PER CARICO E SCARICO PONTEGGIO.

IL COMANDANTE

Vista la richiesta prot. gen. n. 6434/2023 del 15/02/2023 con la quale si chiede il divieto di transito veicolare in Via Ravinaglio Sud dal civico n. 8 al n. 13 dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 04/03/2023 e del 01/04/2023, per carico e scarico ponteggio;

Ritenuto che, per motivi di sicurezza, e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati in particolare gli artt. 5, 6, 7 del Codice della Strada;

Sentito a riguardo il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale;

ORDINA

l'istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in Ravinaglio Sud dal civico n. 8 al n. 13 dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 04/03/2023 e del 01/04/2023, giuste le motivazioni in premessa indicate;

La Ditta esecutrice è sempre tenuta a garantire la circolazione, in caso di necessità, ai mezzi di soccorso ed ai residenti;

Demanda al richiedente il compito di provvedere alla posa della segnaletica necessaria, conformemente alle norme tecniche prescritte dal C.d.S. e dal Regolamento di attuazione;

Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere - Ordinanze".

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lumezzane, 23 febbraio 2023

Il Comandante della Polizia Locale

Commissario Capo

Dott.ssa Desirée Vezzola

(Firma digitale ex art. 21 D. Lgs. 82/05)